

L'EMISSIONE IN ATMOSFERA PER LE PANETTERIE E LE PASTICCERIE

Per quanto riguarda la Regione Campania possiamo così riassumere:

- a) **Panifici, Pasticcerie ed affini con utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 Kg non sono sottoposte ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera;**
- b) **Panifici, Pasticcerie ed affini con consumo giornaliero di farina da più di 300 kg e fino a 1.500 Kg** sono sottoposte ad autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera o AUA (Autorizzazione Unica Ambientale);
- c) **Panifici, Pasticcerie ed affini con consumo giornaliero di farina superiore a 1.500 Kg sono sottoposte ad autorizzazione con procedura normale (AUA).**

Vediamo perché. La disciplina delle emissioni in atmosfera di impianti ed attività, cui sono riconducibili anche le attività di panetterie e pasticceria, è contenuta nel Titolo I della Parte V “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività” del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Testo Unico Ambientale), che, peraltro, all’articolo 280, rispettivamente alla lettera a) e alla lettera h), ha abrogato il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante l’attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali; e il D.P.R. 25 luglio 1991, recante le modifiche dell’atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico. In particolare, quest’ultimo decreto abrogato presentava 2 Allegati, che contenevano, il primo, l’elenco delle attività ad inquinamento poco significativo (che già ricomprendeva l’attività in esame), il secondo l’elenco di quelle a ridotto inquinamento atmosferico.

a) *Per quanto riguarda il comma 1 articolo 272 del D.Lgs 152/2006, La Regione Campania – Area Generale di Coordinamento - Ecologia Tutela dell’Ambiente. C.I.A. Protezione Civile - Settore Tutela dell’Ambiente con circolare interpretativa prot. nr. 0102502 del 10.02.2012 così si è espressa: << L’art. 272, comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dall’art. 3 comma 6 lett. a) del D. Lgs. n. 128/2010, ha stabilito che gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti ed attività in deroga nella parte I dell’Allegato IV alla Parte V [dove troviamo alla lettera f) **panifici, pasticcerie ed affini con utilizzo complessivo giornaliera di farina non superiore a 300 Kg.] non sono sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Il medesimo articolo attribuisce alle Regioni la facoltà di prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori di tali impianti, in via preventiva, comunichino la data di messa in esercizio dell’impianto o di avvio dell’attività. Tenuto conto che, allo stato, non è stato predisposto nessun provvedimento di carattere generale per la regolamentazione del comma 1 dell’art. 272 del D. Lgs. n. 152/2006, e ferma restando la possibilità di esercitare detta facoltà, si ritiene che le attività di cui sopra, non hanno alcun obbligo di presentare la comunicazione di messa in esercizio dell’impianto o di avvio dell’attività >>. Tale orientamento era stato già precedentemente sostenuto dalla Corte di Cassazione, Sez. III, 14.02.2011, nr. 5344, con riferimento ad un’attività di autofficina meccanica che si svolgeva in Regione Campania.***

b) Relativamente alle attività in deroga di cui al comma 2 dell’art. 272 del D.Lgs 152/06, invece, la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 166 del 23/04/2012 ha introdotto l’**autorizzazione di carattere generale** per le emissioni in atmosfera relativamente agli impianti e le attività di cui alla parte II

dell'Allegato IV [dove troviamo alla lettera h) **Panifici, Pasticcerie e affini con consumo giornaliero di farina non superiore a 1.500kg**].

Le novità introdotte dal decreto comprendono l'approvazione delle schede relative alle specifiche attività e l'introduzione di prescrizioni generali che ottimizzano la disciplina autorizzativa. Con l'autorizzazione generale, viene consentito, a diverse tipologie di attività la cui capacità di produzione rientra in specifici limiti fissati, di scegliere un iter autorizzativo sicuramente più vantaggioso per svariate motivazioni, tra le quali:

- Concessione autorizzazione generale in tempi celeri (1-2 mesi rispetto ai 10-12 mesi di quella ordinaria);
- Rilascio dell'autorizzazione attraverso una presa d'atto della Regione e senza Conferenza di Servizi;
- Disciplinare che individua già le fasi che possono produrre emissioni, la tipologia di inquinante e il sistema di abbattimento da utilizzare;
- Analisi di monitoraggio delle emissioni non più effettuate annualmente, ma una volta ogni tre anni.

Le attività già in possesso di decreto di autorizzazione possono aderire al nuovo disciplinare ed eventualmente comunicare variazioni del ciclo produttivo. La mancata presentazione della domanda nel termine previsto l'impianto o l'attività si considerano in esercizio senza autorizzazione alle emissioni costituisce reato. Le disposizioni di questa seconda fascia non si applicano: in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto; nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.

c) Relativamente alle attività non in deroga, da noi indicate alle precedenti lettere a) e b), (ossia non indicate nei commi 1 e 2 dell'art. 272 del D.Lgs 152/06), cioè le **Panifici, Pasticcerie ed affini con consumo giornaliero di farina superiore a 1.500 Kg. è necessaria l'autorizzazione con procedura normale**" (AUA Autorizzazione Unica Ambientale).

AICAST Imprese Italia Unione Regionale della Campania

Il Presidente Felice CALIFANO